



Nota sulla figura
dell'RSPP in azienda
in riferimento al D.Lgs.
81/2008

Ecco 6 punti schematici che possono aiutare a capire l'importanza della figura dell'**RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)** all'interno dell'azienda, facendo riferimento al D.Lgs. 81/2008:

1. Quando è obbligatorio nominare un RSPP

- **Sempre**, in tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore dipendente o equiparato (soci lavoratori, tirocinanti, apprendisti, collaboratori coordinati e continuativi).
- L'obbligo discende dall'**art. 17 del D.Lgs. 81/08**, che prevede tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro la nomina dell'RSPP.



2. Quando il datore di lavoro può svolgere in proprio il ruolo di RSPP

Il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP (**art. 34 D.Lgs. 81/08**) se:

- l'azienda rientra nei limiti dimensionali previsti dall'Allegato II del D.Lgs. 81/08:
 - **Artigiane e industriali:** fino a 30 lavoratori
 - **Agricole e zootecniche:** fino a 30 lavoratori
 - **Pesca:** fino a 20 lavoratori
 - **Altri settori:** fino a 200 lavoratori
- il datore di lavoro frequenta e supera i corsi di formazione specifici (moduli di durata variabile da 16 a 48 ore a seconda del livello di rischio: basso, medio, alto).

3. Requisiti dell'RSPP

- **Formazione obbligatoria** stabilita dall'Accordo Stato-Regioni (21/12/2011):
 - Modulo A (base): 28 ore
 - Modulo B (specifico per macrosettori ATECO, da 12 a 68 ore)
 - Modulo C (gestionale e relazionale): 24 ore
- **Aggiornamento periodico** obbligatorio (da 20 a 40 ore ogni 5 anni, a seconda del settore di rischio).

4. Compiti dell'RSPP (art. 33 D.Lgs. 81/08)

- Individuare i **fattori di rischio** e proporre misure di prevenzione e protezione.
- Elaborare le **procedure di sicurezza** per le attività aziendali.
- Proporre programmi di **informazione e formazione** dei lavoratori.
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza (nelle aziende con >15 lavoratori).
- Collaborare con datore di lavoro e medico competente alla redazione del **DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)**.

5. Responsabilità dell'RSPP

- L'RSPP **non ha poteri decisionali o di spesa**: le decisioni spettano al datore di lavoro.
- Ha una **responsabilità professionale**: può essere chiamato in causa se non ha segnalato rischi evidenti o se ha svolto il ruolo con negligenza, imperizia o omissione.
- La responsabilità penale principale rimane comunque in capo al datore di lavoro, che è il vero titolare degli obblighi di sicurezza.

6. Differenze in base a settore e dimensioni aziendali

- **Microimprese** (1-10 lavoratori): spesso il datore di lavoro assume direttamente il ruolo, con formazione più snella.
- **PMI** (11-50 lavoratori): solitamente viene nominato un RSPP interno o esterno, con maggiore articolazione del servizio di prevenzione.
- **Grandi imprese** (>50 lavoratori): necessitano di un RSPP altamente qualificato, spesso affiancato da ASPP (Addetti SPP).
- **Settori ad alto rischio** (es. edilizia, chimico, sanità): l'RSPP deve avere competenze specifiche, aggiornamento continuo e maggiore interazione con medico competente e organismi di vigilanza.
- **Settori a basso rischio** (es. uffici): l'attività dell'RSPP è meno complessa, ma rimane obbligatoria la valutazione dei rischi (ergonomia, videoterminali, stress lavoro-correlato).

In sintesi: ogni azienda con almeno un lavoratore deve avere un RSPP; il datore di lavoro può assumere il ruolo solo entro certi limiti e con adeguata formazione; l'RSPP è una figura di supporto e consulenza, con responsabilità professionali ma senza poteri decisionali.



Vuoi saperne di più?

Contattaci alla mail marketing@fulgard.com